

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*

« ART. 5-bis.

*(Incentivi fiscali per l'acquisto di materiale informatico).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2001, è concesso un credito d'imposta a favore dei professionisti e lavoratori autonomi che acquistano materiale informatico software e hardware.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 50 per cento del costo del materiale, e, comunque, non superiore a 20 milioni di lire.

3. Il credito d'imposta è concesso nei limiti dello stanziamento di 100 miliardi annui per il triennio 2001-2003, fino ad esaurimento delle risorse.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**5. 05.** (ex 5. 08). Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto

corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante).

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**5. 06.** (ex 5. 09). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dai seguenti:

« 2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono estese anche:

a) ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedano all'assunzione di disabili;

b) ai datori di lavoro soggetti agli obblighi della presente legge, che procedano all'assunzione di disabili oltre la quota prescritta.

3. Ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato invalidi con invalidità superiore al 76 per cento in numero superiore al 50 per cento del totale dei dipendenti, sono riconosciuti, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la fiscalizzazione totale di cui al comma 1, lettera a), e l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento ».

**5. 07.** (ex 5. 03). Angelici.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**5. 08.** (ex 5. 04). Giordano, Bonato, De Cesaris, Cangemi, Rossi.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Detrazione di imposta per attività formative per titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa).*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che percepiscono in via prevalente redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre che la collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è attribuita una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 19 per cento dell'importo delle spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale, adeguatamente certificati, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1.600.000.

2. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e nei due periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento dell'evasione fiscale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per il 2002 e 70 miliardi per il 2003, si provvede per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**5. 09.** (ex 5. 01). Pennacchi, Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Nel settore dell'edilizia, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa fra le organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati e degli addetti al settore agricolo ».

**5. 010.** (ex 5. 012). Domenico Izzo, Trabattoni.

**(A.C. 7328-bis – sezione 5)**

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 11.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani). – 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali quali, ad esempio, l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, etc., per importi non superiori a

cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto ministeriale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Non si considerano prestazioni di servizio ai fini fiscali i lavori di cui al comma 1 e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura di assicurazione infortunistica per le persone e le attività di cui ai commi 1-bis ed 1-ter.

1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 4.000;

2002: – 4.000;

2003: – 4.000.

**11. 01.** (testo così modificato nel corso della seduta) (ex 9. 01.) Brugger, Ferrari, Caveri, Detomas, Zeller, Widmann, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Manzini.

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis – sezione 6)****ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA  
SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IM-  
POSTE INDIRECTE****ART. 21.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis* 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) nella lettera g), dopo le parole: « 50 per cento; », sono aggiunte le seguenti: « la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di auto-transporto; »;

2) nella lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole: « per gli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » e le parole: « negli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 »;

b) nel comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

**ART. 21-*bis*.**

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177.

**21. 03** (ex 19. 02) Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

**ART. 21-*bis*.**

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certifica-

zione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177 ».

*(Approvato il primo periodo)*

**21. 05** (ex 19. 014) Conte, Contento, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

**(A.C. 7328-bis – sezione 7)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).*

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento »;

b) nella nota II) le parole: « Gli atti di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Gli atti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 1-bis ».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato si sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 100  
DELLA COMMISSIONE.

*Sostituire le parole da:* finalizzati all'attuazione *fino a* comunque denominati *con le seguenti:* all'interno dei comparti urbanistici e finalizzati alla loro attuazione.

**0. 22. 100. 2.** Turrone, Paissan.

*Sostituire le parole da:* dei comparti subordinati *fino a;* particolareggiati *con le seguenti:* dei piani urbanistici comunali.

**0. 22. 100. 3.** Giancarlo Giorgetti.

*Al capoverso 2-bis* sostituire le parole: piani urbanistici particolareggiati *con le seguenti:* strumenti urbanistici attuativi.

**0. 22. 100. 1.** Guerra, De Biasio Calimani.

*Sostituire le parole da loro soggetti all'imposta fino a in misure fisse con:* sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali.

**0. 22. 100. 4.** Giancarlo Giorgetti.

*All'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di comparti urbanistici o nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro con aliquota del 3 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

**22. 100.** (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi approvati, comunque denominati, del piano urbanistico comunale e finalizzati alla loro realizzazione, sono soggetti a tassazione limitatamente alle plusvalenze realizzate mediante i trasferimenti medesimi. Qualora, nel trasferimento non si realizzino plusvalenze, l'imposta di registro è applicata in misura fissa.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**22. 21.** (ex 20. 9 - seconda versione) Zagatti, Bandoli, Vigni, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzano, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata della edificabilità sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**22. 22.** (ex 20. 10 — seconda versione) De Biasio Calimani, Cappella, Siola.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. All'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole « fino al 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 1° gennaio 2001 ».

**22. 14.** (ex 20. 7). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

4. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro-loco* ».

5. All'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1, 11, 2 e 6.**

**22. 18.** (ex 20. 15). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Ruzzante.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 50  
DELLA COMMISSIONE

*Sostituire le parole: , nonché agli enti religiosi riconosciuti con le seguenti: e riconosciuti.*

**0. 22. 50. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

**0. 22. 50. 2.** Bono.

*Aggiungere il seguente comma:*

3. L'articolo 45 della legge n. 222 del 1985, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

**22. 50.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

All'articolo 7, primo comma, della Tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, *le parole: « ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali » sono sostituite dalle seguenti: « ricevute, quietanze ed altri documenti recanti ad-*

*debitamenti od accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici delle Poste italiane Spa.*

**22. 51.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis - sezione 8)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

*(Disposizioni relative a eventi calamitosi).*

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

5. Alla procedura di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (Poteri sostitutivi dei comuni e delle regioni). — 1. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 i comuni possono sostituirsi, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi ed ai privati inadempienti utilizzando i contributi di cui al medesimo articolo 4. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni possono sostituirsi ai comuni inadempienti nominando un commissario *ad acta* ».

9. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISSEGNO DI LEGGE

##### ART. 24.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi).

Al comma 1, sopprimere le parole da maggiorato fino alla fine del comma.

**24. 3.** (ex 22. 13) (Testo così modificato nel corso della seduta). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiaco.

Al comma 8, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con carattere di precedenza. Agli stessi interventi è attribuita per l'anno 2001 la somma aggiuntiva di lire 100 miliardi ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 100.000.

**24. 25.** Mariani.

#### SUBEMENDAMENTI

##### ALL'EMENDAMENTO 24. 30 DEL GOVERNO

All'emendamento 24. 30, primo periodo, dopo le parole: Magistrato per il Po inserire le seguenti: sentita la Regione competente per territorio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**0. 24. 30. 2.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 30, sopprimere il secondo periodo.

**0. 24. 30. 1.** Bono.

(Approvato)

All'emendamento 24. 30, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di protezione civile.

**0. 24. 30. 3.** Turrone, Scalia.

(Approvato)

All'articolo 24, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi sul territorio di competenza. Con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono disposte deroghe specifi-

che al vigente ordinamento volte ad accelerare la realizzazione degli interventi.

**24. 30.** Governo.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24. 31 DEL GOVERNO

*All'emendamento 24. 31, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: strutturali e non strutturali e le parole: per la prevenzione dei rischi e.*

**0. 24. 31. 10.** Turrone, Scalia.

**(Approvato)**

*All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con le seguenti parole: alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**0. 24. 31. 5.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

*All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.**

**0. 24. 31. 6.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

*All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: il cui versamento fino alla fine del terzo periodo.*

**0. 24. 31. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tasone, Cutrufo, Grillo.

*All'emendamento 24. 31, secondo periodo, sostituire le parole da: uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente determinata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome con le seguenti: determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**0. 24. 31. 7.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

*All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle con le seguenti: dalle Regioni e dalle.*

**0. 24. 31. 8.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

*All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al.*

**0. 24. 31. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Tasone, Grillo, Cutrufo.

*All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al terzo.*

**0. 24. 31. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Tasone, Grillo, Cutrufo.

*All'emendamento 24. 31, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma.*

**0. 24. 31. 9.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 31, sostituire la parte consequenziale, con la seguente: all'articolo 80, tabella C, voce: *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 163 del 1985 e Legge n. 1213 del 1965, articolo 30, comma 7*, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14*, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**0. 24. 31. 4.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo 24, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per finanziare gli interventi strutturali e non strutturali delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito il « Fondo regionale di protezione civile ». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annui, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato

« Fondo regionale di Protezione Civile ». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia di protezione civile, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza Stato-Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, voce: *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): (cap. 8541):*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**24. 31.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

#### SUBEMENDAMENTI

##### ALL'EMENDAMENTO 24. 32 DEL GOVERNO

All'emendamento 24. 32, primo periodo, sopprimere le parole da: *sui fondi fino a: 2002.*

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere le parole: *sono stanziati 600 miliardi di lire da impegnare nel 2001 e 2002.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**0. 24. 32. 1.** Bono.

All'emendamento 24. 32, primo periodo, sostituire le parole: *600 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.*

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: *per le stesse finalità sono assegnate alle regioni interessate dall'alluvione 200 miliardi annui per il 2001 e 2002.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.*

**0. 24. 32. 2.** Stradella, Radice, Leone, Vito.

*All'emendamento 24. 32, sopprimere l'ultimo periodo.*

**0. 24. 32. 3.** Turrone, Scalia.

**(Approvato)**

*All'emendamento 24. 32, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con la regione territorialmente competente.*

**0. 24. 32. 4.** Turrone, Scalia.

*All'emendamento 24. 32, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con l'ente territoriale competente.*

**0. 24. 32. 5.** Turrone, Scalia.

*All'articolo 24, aggiungere il seguente comma:*

9. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'ANAS è tenuta a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie alla messa in sicurezza dei versanti, la cui instabilità rappresenti un pericolo per la sede stradale.

**24. 32.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis – sezione 9)**

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 30.**

*(Interventi in materia  
di patrimonio storico-artistico).*

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto è disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie e dei beni librari.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 30.**

*(Interventi in materia di patrimonio  
storico-artistico).*

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**ART. 30-bis.**

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire dieci miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive

locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\* 30. 03.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già \* 30. 18.) (ex \* 28. 8.)  
Molinari, Servodio, Casilli.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire dieci miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 04.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già \* 30. 19.) (ex \* 28. 10.)  
Bastianoni.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\* 30. 05.** (già \* 30. 20.) (ex \* 28. 17. e \* 28. 35) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci, Iacobellis.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine

d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire dieci miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

\* **30. 06.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (**già \* 30. 21.**) (*ex \* 28. 19. e ex \* 28. 1*) Rossiello, Lecce, Abaterusso.

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis – sezione 10)**

#### ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

##### ART. 31.

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari).*

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Al comma 99-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche: nel primo periodo, le parole: « suscettibili di utilizzazione agricola » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti ad utilizzazione agricola »; nel secondo periodo, le parole: « destinati alla coltivazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

5. Per le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti dei Ministeri della difesa, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio

naturalistico, dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 31.**

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari).*

*All'articolo 31, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Gli enti pubblici trasformati in società per azioni, nei quali lo Stato ha una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista degli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

**31. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Sono altresì esonerati dalla consegna di documenti re-*

lativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto, i soggetti obbligati, in adempimento di provvedimenti normativi, alla cessione di immobili nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di interi settori economico-industriali. Agli atti, ai contratti ed ai provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1990, n. 165.

**31. 12.** (ex 29. 43.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Sopprimere il comma 5.*

**31. 14.** (ex 29. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Al comma 5, sostituire le parole da: nell'articolo 3, fino alla fine del comma con il seguente: nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**31. 15.** (ex 29. 50.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Molgora.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

**5-bis.** Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore

offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della Difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero della Difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 16.** (ex 29. 28.) Ascierto, Gasparri, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 6.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**31. 17.** (ex 29. 67.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

*Al comma 6, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

*1-bis.* Le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della Difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico-artistico o paesaggistico, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, del Ministero dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto pre-

visto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere, tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

**31. 18.** (ex 29. 65.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministero della Difesa*

**\*31. 48.** (ex 29. 4.) Angelici.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministro della difesa.*

**\*31. 19.** (ex 29. 35.) Manzione.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: valutati non più utili dal con la seguente parola: del.*

**31. 20.** (ex 29. 64.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, dopo le parole: possono essere disposte aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.*

**31. 21.** (ex 29. 63.) Scalia.

**(Approvato)**

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: dei Ministeri della difesa fino a: per i beni e le attività culturali con le seguenti: del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico artistico o paesaggistico,.*

**31. 25.** (ex 29. 62.) Scalia.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: del tesoro del bilancio a: dell'ambiente con le seguenti: nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate.*

**31. 22.** (ex 29. 37.) Manzione.

**(Approvato)**

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: nonché relativamente ai beni fino a: dell'ambiente.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**31. 24.** (ex 29. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: nonché relativamente ai beni con le seguenti: ad esclusione di quelli ubicati.*

*Conseguentemente, sopprimere le parole dell'ambiente.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 23.** (ex 29. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 26.** (ex 29. 29.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali.*

**31. 29.** (ex 29. 51.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Molgora.

*Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.*

\* **31. 27.** (ex 29. 61.) Scalia.

**(Approvato)**

*Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.*

\* **31. 28.** (ex 29. 17.) Basso, Ruffino.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali. I Comuni o gli IACP comunque